

Delibera n. 22/2023/FRG

Gruppo "Movimento 5 Stelle"



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Acheropita MONDERA

Presidente f.f.

Annalaura LEONI

Prima Referendaria

Antonino GERACI

Referendario relatore

nella camera di consiglio da remoto del 16 marzo 2023

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, e s.m.i., ed in particolare i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1, ed il comma 1, lett. g) dell'art. 2, relativi, rispettivamente, al controllo esercitato dalle Sezioni Regionali della Corte dei conti sui rendiconti di esercizio annuali presentati da ciascun Gruppo consiliare dei Consigli regionali e alla riduzione dei costi della politica nelle regioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, di recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali, ed in particolare gli allegati A e B recanti, rispettivamente, le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali ed il relativo modello di rendicontazione;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 3 aprile 2013 e depositata il 5 aprile 2013;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2013/QMIG adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, nell'Adunanza del 5 luglio 2013 e depositata in pari data;

VISTA la legge della Regione Umbria 19 dicembre 2012 n. 24, istitutiva del Collegio regionale dei revisori dei conti ed in particolare l'art. 5, che ha introdotto i commi 4 bis e 4 ter all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1996, nonché l'art. 4-bis della legge regionale n. 28 del 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge della Regione Umbria 27 dicembre 2012 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni di adeguamento al d.l. n. 174/2012, ed in particolare l'allegato A (Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari) ed il successivo Allegato (Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari);

VISTO lo Statuto della Regione Umbria, adottato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, ed in particolare l'art. 52 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale adottato con deliberazione 8 maggio 2007, n. 141 e s.m.i., ed in particolare l'art. 11 contenente disposizioni sui Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 14 novembre 2019 avente ad oggetto la "Costituzione del gruppo consiliare *Movimento 5 Stelle*";

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 93 del 3 dicembre 2019 avente ad oggetto la "Corresponsione dei contributi ai gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.

28/2012 e successive modificazioni”;

VISTE le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 7 luglio 2022, n. 65 del 24 agosto 2022 e n. 97 del 20 dicembre 2022, relative alla rideterminazione dei contributi per il funzionamento ed il personale dei gruppi consiliari;

VISTO il rendiconto di esercizio dell’anno 2022 del Gruppo consiliare *Movimento 5 Stelle* della XI legislatura del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, pervenuto con nota prot. n. 20230001076 del 13 febbraio 2023 (protocollo interno n. 285 di pari data);

VISTE le risultanze della verifica sulla “regolarità contabile della gestione e sull’utilizzazione dei contributi erogati” al predetto Gruppo consiliare, al 30 settembre 2022, eseguita dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria, di cui al verbale della riunione del 21 novembre 2022 (n. 129) trasmesso unitamente al rendiconto di cui sopra;

VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta del 1 marzo 2023 e le susseguenti determinazioni;

VISTA la nota prot. n. 363 del 1 marzo 2023 con la quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione inviata;

VISTA la nota prot. n. 20230001925 del 15 marzo 2023 (prot. interno n. 465 del 15 marzo 2023) con la quale il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria ha riscontrato le predette richieste;

VISTE le risultanze della verifica condotta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 9 e seguenti del d.l. n. 174/2012 e s.m.i.;

VISTA l’ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO il relatore, Referendario Antonino GERACI

ESPOSIZIONE IN FATTO E VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

Il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i., contenente “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali*” prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi Consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

In particolare l’art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun Gruppo è tenuto ad elaborare secondo

“linee guida” deliberate dalla Conferenza Stato-Regioni e recepite dal d.p.c.m. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del consiglio regionale e deve essere inviato, nel termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera. Decorso tale termine, la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l’irregolarità del rendiconto.

E’, inoltre, previsto che qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 26 febbraio-6 marzo 2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l’impianto della normativa di cui al richiamato d.l. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia che ci occupa.

La verifica demandata alla Corte dei conti attiene al corretto adempimento dell’obbligo di legale trasparente resa del conto, posto *“a garanzia del pieno assolvimento dell’attività istituzionale dei Gruppi Consiliari Regionali e dei singoli Consiglieri [attraverso la verifica del rispetto dei principi generali] di stretta inerenza della spesa alla attività istituzionale del Gruppo”* (Sez. Giur. Campania, nelle sentenze nn. 582, 585 e 698 del 2016, in linea con sentenza n. 157/2014 della Sez. Giur. Lazio).

Al contrario, non costituisce oggetto della presente attività di controllo, la verifica dell’eventuale responsabilità contabile dei singoli componenti del Gruppo. Nonostante la violazione della disciplina normativamente prevista circa l’impiego dei fondi regionali e l’inerenza all’attività del gruppo consiliare possa generare responsabilità amministrativo-contabile, l’accertamento di una siffatta responsabilità è demandato all’apposito eventuale giudizio innanzi alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti (C. cost. sent. n. 107/2015).

Il rendiconto dei gruppi consiliari, inoltre, non è un conto di cassa di un agente contabile (SS.RR. in speciale composizione, sentenza n. 30 del 2014), ma un conto amministrativo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione con la sentenza n. 29/2014/EL).

2. La Regione Umbria, per adeguare il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui alla normativa del d.l. n. 174/2012, ha emanato la legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2012 (*“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174”*), con allegati le Linee guida per l’approvazione del rendiconto di esercizio annuale ed un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rileva altresì la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria n. 93 del 3 dicembre 2019.

In particolare, la richiamata legge regionale n. 28 del 2012, all’art. 5 (*“Rendiconto di esercizio annuale”*), prevede che:

“- 1. Ciascun Gruppo consiliare redige un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 e in conformità al disciplinare interno approvato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. Il Presidente del Gruppo consiliare dichiara in calce al rendiconto di esercizio annuale, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute sono conformi alla legge ed approva il rendiconto con la sua sottoscrizione.

- 2. Il rendiconto di esercizio annuale di cui al comma 1 concerne esclusivamente l'impiego dei contributi di cui al presente Titolo compresi gli eventuali interessi attivi derivanti dal deposito dei contributi stessi. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge. Al termine della legislatura o in caso di estinzione del Gruppo una copia della documentazione allegata ai rendiconti di esercizio annuali deve essere consegnata all'archivio dell'Assemblea legislativa.

- 3. Ciascun Gruppo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente e la documentazione a corredo, al Presidente dell'Assemblea legislativa che li invia, non oltre sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1° gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, ovvero quella dell'estinzione del Gruppo. Il cambio di denominazione del Gruppo o la

modificazione della sua composizione non dà luogo ad estinzione del Gruppo e quindi alla conseguente presentazione del rendiconto di esercizio.

- 5. Il rendiconto previsto al comma 4 e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Gruppo, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura o dall'estinzione del Gruppo stesso, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che li invia, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 4-bis, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

- 6. Al rendiconto di cui ai commi 3 e 4 deve essere allegato l'inventario dei beni mobili durevoli dei Gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 3."

L'art. 2-ter della medesima legge, ai commi 3 e 4, prevede che "3. Ad ogni rendiconto di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, viene allegato l'inventario dei beni mobili durevoli di cui al comma 2.

4. Al termine della legislatura, o nel caso di estinzione del Gruppo consiliare, i beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa previsti al comma 1 e i beni indicati nell'inventario allegato all'ultimo rendiconto di cui all'articolo 5, comma 4, come previsto dal comma 3 del presente articolo, sono riconsegnati dal Gruppo consiliare all'ufficio competente dell'Assemblea legislativa che, previa verifica in contraddittorio con il Presidente del Gruppo, li prende in carico".

Inoltre l'art. 2 delle "Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,...", allegate alla legge regionale n. 28/2012, dispone che:

" 1. il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida."

3. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate, in data 13 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione Regionale di Controllo il rendiconto di esercizio 2022 del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, unitamente alla documentazione contabile giustificativa delle voci di spesa.

3.1 Con la nota n. 363 del 1 marzo 2023 sono state evidenziate alcune carenze e irregolarità

nella documentazione trasmessa ed è stato assegnato al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria un termine per regolarizzare la documentazione relativa alle autorizzazioni di spesa, le spese relative al contratto di consulenza stipulato, le spese per “acquisto buoni pasto per il personale del gruppo”, nonché il prospetto del rendiconto relativamente alla specifica delle somme afferenti alle voci “altre entrate” ed “altre spese”.

In particolare, con riguardo alle spese per “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” è stato chiesto *“di produrre la documentazione idonea a dimostrare la riferibilità delle spese sostenute ai dipendenti, con indicazione dei nominativi, nonché la documentazione attestante la spettanza di tali erogazioni riconosciute ai dipendenti in virtù del numero delle giornate lavorative e del numero di ore di presenza in servizio. Poiché l’articolo 5 dei contratti sottoscritti con il personale prevede che la retribuzione sia omnicomprensiva e che sia escluso ogni trattamento economico accessorio, si invita a produrre la fonte contrattuale ovvero di natura sindacale che legittima l’erogazione dei predetti buoni pasto”*.

3.2. Il Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione, con la nota prot. n. 20230001925 del 15 marzo 2023, ha fornito riscontro alle richieste istruttorie.

3.2.1 In particolare, in merito alle autorizzazioni per spese è stata prodotta una tabella esplicativa contenente in modo maggiormente dettagliato l’analitica e motivata descrizione di ciascuna spesa in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del disciplinare adottato in data 2 dicembre 2019 dal Gruppo MoVimento 5 stelle.

In virtù degli elementi di dettaglio forniti, il Collegio ritiene che le criticità evidenziate in merito al contenuto delle singole autorizzazioni di spesa sono state risolte, essendo inoltre stata verificata la corrispondenza tra quanto indicato nel rendiconto e la documentazione contabile acquisita.

Tuttavia, trattandosi di autorizzazioni di spesa che devono essere assunte preventivamente rispetto al successivo obbligo di rendiconto, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che i soggetti preposti dovranno osservare un maggiore dettaglio già in sede di redazione dell’autorizzazione di spesa avendo cura di indicare, con la medesima chiarezza espositiva adottata in esito ai chiarimenti istruttori, tutti elementi richiesti dal disciplinare adottato.

3.2.2. Riguardo alle spese relative al contratto avente ad oggetto *“supporto alla comunicazione, gestione delle piattaforme web e sociale per il Gruppo MOVIMENTO 5 Stelle presso l’Assemblea Legislativa dell’Umbria inerente la promozione delle attività istituzionale del Gruppo”* era stato richiesto di *“produrre idonea documentazione atta a dimostrare che la prestazione fornita sia*

effettivamente riferibile ad attività espletate nell'interesse del Gruppo consiliare, invece che della sottostante compagine politica. In particolare, è necessario integrare la documentazione con riferimento alla riferibilità al gruppo consiliare – in luogo della formazione politica – dell'attività svolta sulle piattaforme social “@delucacinquestelle @m5sumbria, profilo instagram @th5stelle e profilo twitter @Th5stelle” ovvero produrre documentazione della appartenenza in via esclusiva al gruppo consiliare di tali accounts”.

In riscontro a quanto richiesto, è stata prodotta una analitica descrizione delle attività poste in essere in adempimento dell'incarico, con evidenza della correlazione delle stesse alle attività poste in essere dal gruppo consiliare e puntuale indicazione degli estremi degli atti presentati in sede regionale con riguardo all'oggetto di tale attività di comunicazione.

Non è stata invece prodotta documentazione comprovante l'appartenenza in via esclusiva al gruppo consiliare dei predetti *accounts*.

Il Collegio ritiene che gli elementi di dettaglio forniti, unitamente alla dichiarazione di veridicità e correttezza della singola spesa resa dal Presidente del Gruppo, consentano di ritenere risolte le irregolarità riscontrate. Invero, le lettera p) dell'art. 2 quinquies della legge regionale 28/2012 consente di utilizzare il contributo per spese di funzionamento anche per *“promozione e divulgazione dell'attività istituzionale del Gruppo e delle iniziative del Gruppo e dei singoli consiglieri regionali attraverso ogni mezzo di comunicazione di massa o strumento divulgativo”* mentre la lettera o) della medesima disposizione consente le spese *“per studi, consulenze ed incarichi a soggetti in possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale”*.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 2 quater della predetta normativa regionale recita *“sono ricomprese altresì le attività di studio, editoria e comunicazione volte a diffondere la conoscenza sull'attività dei Gruppi consiliari e sulle questioni di competenza dell'Assemblea legislativa”*.

L'oggetto del contratto sottoscritto dal Gruppo appare dunque, nei limiti di una disamina meramente cartolare, rispettoso del dettato normativo ed è stato fornito sufficiente riscontro in merito alla riconducibilità al gruppo consiliare dell'attività comunicativa posta essere dall'incaricato. E' necessario ribadire tuttavia che, non essendo stata fornita evidenza della riconducibilità, in via esclusiva al gruppo degli account social utilizzati, l'attività di comunicazione posta in essere deve contenere adeguati riferimenti al gruppo consiliare così da consentire di distinguere adeguatamente tale attività comunicativa da quella posta in essere dalla corrispondente compagine politica cui il gruppo appare riferirsi. Tali riferimenti al gruppo consiliare devono essere adeguatamente presenti anche nell'attività posta in essere con i nuovi mezzi di comunicazione, quali ad esempio i social media. In merito è

necessario che i soggetti preposti a tale attività prestino in futuro maggiore attenzione a tale aspetto.

3.2.3. In merito alla specificazione delle voci “altre entrate” e “altre spese” nel prospetto del rendiconto redatto a norma dell'allegato A della legge regionale 28/2012 e del DPCM 21.12.2012, è stato dichiarato che *“In riferimento alla voce “altre entrate” corrispondente all'importo di € 0,06 si specifica che sono stati accreditati quali interessi in data 31.12.2022, così come desumibile dall'estratto conto al 31.12.2022 (pagine 127-129 del rendiconto) e descritti dall'istituto bancario quali “competenze interessi/oneri”, descrizione riportata poi dal sottoscritto nel Registro entrate/uscite (pagine 3-6 del rendiconto). In riferimento alla voce “altre spese” ammontante complessivamente all'importo di € 302,46 e dettagliate nel Registro entrate/uscite (pagine 3-6 del rendiconto), ad ulteriore specificazione di quanto già descritto nello stesso e riscontrabile nelle contabili dei bonifici allegati alle fatture già trasmesse e nell'estratto conto dal 1/1/2022 al 31/12/2022 (pag. 118-129 del rendiconto), si rimanda alla tabella analitica seguente. Si specifica, quale motivazione della spesa, che tutte le spese, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti (così come disposto dall'art. 7 comma 4 del disciplinare del Gruppo e dall'art. 4 L.R. 28/2012) vengono fatte tramite bonifico bancario”* Si prende atto dei chiarimenti forniti non risultando che in tale voce siano confluiti somme difformi dal parametro normativo. Appare tuttavia necessario evidenziare che tali specificazioni devono essere indicante anche nel rendiconto stesso in quanto tale documento contiene in calce la dichiarazione del Presidente del gruppo che le spese sostenute sono conformi alla legge e la relativa approvazione del rendiconto con la sua sottoscrizione.

3.2.4. Relativamente alle spese per “acquisto buoni pasto del personale del Gruppo” sono state prodotte l'autorizzazione ex art. 2, comma 1, l.r. 28/2012, l'indicazione dei nominativi dei dipendenti aventi diritto, nonché gli schemi attestanti le presenze degli stessi relativi alle spese rendicontate.

Tuttavia non è stata prodotta alcuna previsione pattizia volta a legittimare espressamente l'attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti.

E' stato invece rappresentato che *“i buoni pasti non costituiscono un elemento integrativo della retribuzione ma solamente una agevolazione di carattere assistenziale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoro.*

Il riconoscimento del buono pasto è finalizzato ad alleviare il disagio di chi è costretto a mangiare fuori casa.

A fronte di tale finalità, e con l'intento di agevolare il personale interessato, si è voluto riconoscere

una compensazione al disagio di dover fruire del pasto fuori casa per cause relative allo svolgimento dell'attività lavorativa, sulla scorta, negli anni, anche delle previsioni dell'articolo 2 quinquies, lettera e) della l.r. 28/2012 che riconosce espressamente la possibilità di utilizzare il contributo assegnato ai gruppi anche per la spesa dei buoni pasto".

4. Il Collegio ritiene che gli elementi forniti a chiarimento non siano sufficienti a suffragare la regolarità del conto nella parte riferibile alle "spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo".

Tali spese ammontano in totale ad € 1327,88 così come indicate in apposita voce del rendiconto approvato.

In merito si osserva che l'acquisto di buoni pasto rientra, in via generale, pacificamente, tra gli utilizzi consentiti ai gruppi consiliari del contributo a loro conferito, come evincibile dal "Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali" allegato al d.P.C.M. 21 dicembre 2012 che, tra le "uscite pagate nell'esercizio", al punto 4 menziona espressamente le "Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo".

Ciò è confermato anche dalla normativa regionale. In merito, la l.r. Umbria 27 dicembre 2012, n. 28, all'art. 2-*quinquies*, comma 1, lett. e), ammette l'utilizzabilità dei contributi destinati alle attività istituzionali del Gruppo di cui all'articolo 2-*quater*, comma 4, per "spese per l'acquisto di buoni pasto qualora attribuiti al personale dei Gruppi in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso ed in ogni caso entro l'importo massimo fissato dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)". La normativa regionale, pertanto, espressamente subordina l'ammissibilità di tali spese alla attribuzione dei buoni pasto al personale "in base al contratto sottoscritto con il Gruppo stesso".

Tuttavia, i contratti prodotti non contengono alcuna previsione in merito all'erogazione dei buoni pasto. Al contrario all'art. 5 è previsto, come segnalato anche in sede di contraddittorio cartolare, che "il trattamento economico è omnicomprensivo" ed "è escluso ogni trattamento economico accessorio". In proposito occorre ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 77/2011 e 225/2013), i buoni pasto costituiscono una sorta di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore, tenuto a prolungare la propria permanenza in servizio oltre una certa ora, deve affrontare per consumare il pranzo; si tratta, quindi, di "una componente del trattamento economico spettante ai dipendenti", nella fattispecie, quindi, non menzionata e non riconosciuta.

Recentemente la Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che i buoni pasto non siano un

elemento della “retribuzione “normale”, ma [abbiano natura] di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303); sicché, il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale” (così Cass. Ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135).

Nel caso di specie, tuttavia, non occorre soffermarsi oltre sulla natura da ascrivere al buono pasto poiché non risulta comunque integrato il requisito richiesto dalla legge regionale per l'utilizzazione dei fondi destinati al funzionamento del gruppo consiliari. Non è stata infatti prodotta alcuna previsione contrattuale che abbia previsto l'erogazione dei buoni pasto nell'ambito della contrattazione con in singolo dipendente ovvero mediante applicazione, al singolo rapporto di lavoro, della previsione contenuta, quale obbligo o facoltà datoriale, nei contratti collettivi di lavoro.

Invero, i riferimenti al diritto all'erogazione del buono pasto non sono neppure desumibili dal CCNL terziario, menzionato quale riferimento, sia pur ad altri fini, nei contratti sottoscritti dal gruppo consiliare con il proprio personale.

Le spese sostenute, pertanto, pur astrattamente ammissibili, non sono supportate, nel caso concreto, dal presupposto legittimante, costituito dalla specifica previsione contrattuale del beneficio del buono pasto.

5. Conclusivamente, considerato quanto sopra riportato, la verifica del rendiconto e della documentazione allegata, operata dalla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9 e ss., del d.l. n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012 e s.m.i., ha evidenziato le descritte irregolarità con riferimento alle spese sostenute e imputate ad acquisto dei buoni pasto per il personale. All'accertamento di tali irregolarità conseguite, direttamente, ai sensi dell'art. 1, commi 11 e 12, del d.l. n. 174/2012, l'obbligo di restituzione delle somme non regolarmente rendicontate.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria

DELIBERA

la regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo consiliare “Movimento 5

Stelle”, del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, con esclusione della somma pari ad € 1327,88 relativa a “spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo” con conseguente rideterminazione dei conseguenti saldi ed, in particolare, del fondo di cassa finale per spese di funzionamento;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale-Assemblea legislativa della Regione Umbria, per il seguito di competenza;
- la trasmissione della presente pronuncia alla Procura regionale per l’Umbria della Corte dei conti, per quanto di eventuale competenza.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16 marzo 2023.

L’estensore
f.to digitalmente
Ref. Antonino Geraci

Il Presidente f.f.
f.to digitalmente
Acheropita MONDERA

Depositato il 21 marzo 2023
f.to digitalmente
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani